



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 391 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 20/08/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GROPPARELLO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28 NOVEMBRE 2009, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTI del mese di AGOSTO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Assente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Vice Segretario PEVERI ORIELLA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Variante al Piano regolatore generale del Comune di Gropparello, adottata con atto del Consiglio comunale n. 40 del 28 novembre 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000. Formulazione osservazioni, parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota del 27/02/2010 (n. 15699 di prot. prov.le del 01/03/2010) il Comune di Gropparello ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, da parte del Consiglio comunale (atto n. 40 del 28/11/2009), di una variante al Piano regolatore generale (PRG), integrando successivamente la documentazione con nota del 26/06/2010 (prot. Prov.le n. 49828 del 29/6/2010);
- la variante in oggetto si compone di una serie di modifiche proposte allo scopo di migliorare le potenzialità edificatorie inserite all'interno dello strumento urbanistico comunale vigente e di razionalizzare il sistema delle aree a destinazione pubblica;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Gropparello è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante specifica di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che, come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con note del 20/02/2010 (prot. com.le n. 1779 e n. 1780), il Comune di Gropparello ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di piano all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e alla Sezione Provinciale di ARPA, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- dell'attestazione (in atti) resa in data 20/02/2010 dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Gropparello in ordine alla comunicazione inviata alle Autorità militari relativamente all'adozione e al deposito della Variante, nonché della certificazione, resa contestualmente dal medesimo Responsabile, in merito all'insussistenza, sul territorio comunale, di vincoli di trasferimento degli abitati ed alla parziale presenza di vincoli di consolidamento;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 2 aprile 2010 (prot. prov.le n. 28205 del 8 aprile 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 14/04/2010 (prot. prov.le n. 31373 del 20/04/2010) che,

concordando con le valutazioni di ARPA, conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante in argomento scade il 28 agosto 2010, tenuto conto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta alla Provincia in data 29 giugno u.s.;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le osservazioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità della Variante al P.R.G. del Comune di Gropparello alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con le valutazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L.R. n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009, cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000, e recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Ing. Gianni Gazzola, in sostituzione della Dott.ssa Adalgisa Torselli, Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Gropparello per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante specifica al PRG del Comune di Gropparello, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2009;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità della Variante in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, le osservazioni alla Variante urbanistica adottata dal Comune di Gropparello con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2009, riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

4. di formulare, in merito al parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, le valutazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale, e che la medesima variante è stata recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ed è in attesa dell'entrata in vigore;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Gropparello;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente


TRESPIDI MASSIMO

Il Vice Segretario

PEVERI ORIELLA



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione territoriale e ambientale
Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive,
ambiente e urbanistica
Dirigente: dott.ssa Adalgisa Torselli



VARIANTE SPECIFICA
AL PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI GROPPARELLO
adottata con atto C.C. n. 40 del 28.11.2009

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Con riferimento alla tabella di sintesi delle variazioni alle zone omogenee apportate a seguito dell'adozione della variante parziale al PRG, emerge che il conteggio effettuato non risulta corretto; in particolare, per le aree di variante:
 - o V27: viene prevista la variazione da zona D produttiva a zona E agricola,
 - o V57: viene eliminata la zona E agricola, quindi, si ha un decremento di tali zone pari a mq. 2.000,
 - o V59: viene stralciata una zona A storica ed inserita una zona per attrezzature religiose;pertanto, prima dell'approvazione della variante proposta, occorre aggiornare la tabella di sintesi delle variazioni delle zone omogenee e provvedere ad una nuova verifica del 6%, al fine di garantire il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 15, comma 4 lettera c) della L.R. 47/1978 e s.m..
2. A seguito dell'aggiornamento del calcolo della variazione delle zone omogenee effettuato nell'ambito della variante parziale al PRG, è necessario provvedere ad una nuova verifica del rispetto della dotazione minima di standard urbanistici (sia nei loro valori specifici che in quello complessivo), come disposto dall'art. 46 della L.R. 47/1978 e s.m. e dall'art. 60 delle NTA del PTCP 2000.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

3. Varianti V21, V25, V31, V54, V56 e V59

Le varianti denominate V21, V25, V31, V54, V56 e V59 riguardano la ridefinizione o lo stralcio del perimetro di alcune Zone omogenee A (centro storico); tali proposte di modifica risultano in contrasto con quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, lett. c), punto 3 della L.R. 47/1978 e s.m..

Inoltre, con particolare riferimento all'area di variante V59 la relazione illustrativa menziona una specifica relazione storico-architettonica elaborata a supporto della modifica proposta che, però, non risulta essere stata allegata alla documentazione trasmessa.

4. Varianti V49, V66 e V69 BIS

Le aree di variante V49, V66 e V69 BIS risultano in contrasto con quanto prescritto dall'art. 40 della L.R. 47/1978 e s.m.i. che, nel territorio rurale, persegue il recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre la realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

5. Variante V50

In considerazione del fatto che all'interno dell'area di variante risulta esistente un edificio, la proposta di variazione della zona omogenea, da zona residenziale di saturazione a zona agricola di rispetto all'abitato, può essere assentibile solamente se tale edificio risulta connesso all'attività agricola o dismesso dall'uso agricolo.

6. Varianti V51, V61-V62, V66, V67 e V71

In considerazione della loro ubicazione, risulta necessario verificare che le aree di variante siano accessibili dalla rete stradale esistente.

7. Variante V57

Con riferimento alla modifica proposta, che consiste nella rettifica e conseguente eliminazione di un'area boscata, si evidenzia che nell'estratto cartografico relativo alla tavola di PRG modificata a seguito della variante risulta ancora presente il graficismo che contraddistingue le aree boscate; in fase di approvazione, quindi, risulta necessario adeguare la tavola alla modifica proposta.

8. Varianti V49, V66 e V69 BIS

Le modifiche proposte con le varianti V49, V66 e V69 BIS non risultano assentibili, in quanto presentano problemi di compatibilità con le disposizioni della L.R. 20/2000; in particolare:

- l'art. A-12, comma 1 stabilisce che gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere reperiti prioritariamente nelle zone limitrofe ai centri edificati;
- l'art. A-21, comma 1 dispone che, nel territorio rurale, gli strumenti di pianificazione devono perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.

9. Varianti V5, V49, V57 e V63

Gli ambiti di variante risultano interessati dal tracciato di alcune linee elettriche a MT; in sede di attuazione risulta necessario il rispetto delle disposizioni della normativa specifica relativa alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle più recenti disposizioni normative di cui a:

- i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008: "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica",
- la deliberazione G.R. n. 1138/2008: "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'".

10. Varianti V24, V27, V28, V34, V48, V52, V54, V55, V57, V59, V60, V66, V69, V69 BIS e V70

Le aree di Variante risultano contigue ad alcuni tracciati stradali; pertanto, nella fase attuativa degli interventi, è necessario il rispetto delle disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), con particolare riferimento alle fasce di rispetto stradale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 2000 vigente

Varianti V18, V27, V34, V53, V55, V58, V59 e V60

Le aree risultano comprese nel perimetro del sistema dei crinali e della collina, disciplinato dall'art. 8 delle NTA del PTCP 2000; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio, pertanto, risulta necessario verificare la rispondenza delle previsioni alle specifiche condizioni dettate dall'art. 8 citato.

Variante V66

L'area risulta compresa nel perimetro del sistema dei crinali e della collina, disciplinato dall'art. 8 delle NTA del PTCP 2000; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; si rileva che le specifiche condizioni dettate dall'art. 8 citato non risultino verificate.

Varianti V5, V18, V27, V48, V58 e V59

Al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali eventualmente presenti sulle aree, nella fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle NTA del PTCP 2000.

Variante V53

La proposta di eliminare una parte della Fascia di integrazione dell'ambito fluviale risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 17 delle NTA del PTCP 2000; tale norma prevede, infatti, che il Comune perimetri tale fascia di integrazione dell'ambito fluviale articolandone l'ampiezza pari a circa m. 25 dall'alveo del corso d'acqua considerato, ma non prevede la possibilità di eliminare la fascia in corrispondenza dei centri abitati.

Varianti V18, V55 e V66

Le aree di variante sono comprese tra le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dal PTCP 2000; per esse non risulta dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 11 delle NTA del Piano provinciale.

Varianti V27, V34, V53, V59 e V60

Le aree di variante sono comprese tra le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; in considerazione delle modifiche proposte, risulta comunque necessario che nella fase attuativa degli interventi siano rispettate le condizioni di cui all'art. 18 delle NTA del PTCP 2000.

Varianti V5 e V72

Nella fase attuativa degli interventi all'interno delle aree di variante dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 22 delle NTA del PTCP 2000, finalizzate alla salvaguardia delle connotazioni fisiografiche e paesistiche delle linee di crinale spartiacque.

Variante V52

L'area di variante risulta limitrofa ad un tracciato individuato come "Tracce di percorso" nell'ambito della rete della viabilità storica graficizzate sulle tavole A1 del PTCP 2000. Con l'obiettivo di tutelare il tracciato della viabilità storica, sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, ove ancora presenti, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto degli indirizzi dettati dall'art. 29 delle NTA del Piano provinciale.

Varianti V47, V48, V50, V54 e V72

Le aree di variante V47 e V48 risultano contigue e le aree di variante V50, V54 e V72 limitrofe a percorsi appartenenti alla viabilità panoramica individuata dal PTCP 2000; nella fase attuativa degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nell'art. 30 delle sue NTA, con particolare riferimento alla salvaguardia delle visuali panoramiche poste lungo il tracciato e nella direzione a favore di veduta.

Varianti V27, V28, V34, V55, V58, V59, V60 e V66

Al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico – insediativo della porzione di territorio interessata dalle aree di variante, in fase di progettazione esecutiva degli interventi, risulta necessario rispettare le disposizioni dell'art. 35 delle NTA del PTCP.

Tutte le Varianti

Nella fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni contenuti nell'Allegato N4 alle NTA del PTCP 2000, con particolare riferimento all'Unità di paesaggio del margine appenninico orientale n.7 (Varianti V8, V27, V34, V52, V53, V55, V58, V60, V66, V70), all'Unità di paesaggio dell'alta collina n.9 (Varianti V18, V21, V24, V25, V28, V47, V48, V49, V50, V51, V54, V56, V57, V59, V61-V62, V63, V67, V69 BIS, V69 TER, V71, V72), all'Unità di paesaggio dell'alta Val d'Arda n.15 (Varianti V31, V69).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 2007 adottato

Varianti V18, V27, V34, V53, V55, V58, V59 e V60

Le aree risultano comprese nel perimetro del sistema dei crinali e della collina individuato sulle tavole A1 del PTCP 2007 e disciplinato dall'art. 6 delle sue Norme; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio, pertanto, risulta necessario verificare la rispondenza delle previsioni alle specifiche condizioni dettate dall'articolo citato.

Variante V66

L'area risulta compresa nel perimetro del sistema dei crinali e della collina, disciplinato dall'art. 6 delle Norme del PTCP 2007; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; si rileva che le specifiche condizioni dettate dall'art. 6 citato non risultino verificate.

Varianti V5, V27, V48, V58, V67, V69 e V70

Al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali eventualmente presenti sulle aree di variante considerate, nella fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme del PTCP 2007.

Varianti V53

La proposta di eliminare una parte di fascia di integrazione dell'ambito fluviale risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 14 delle Norme del PTCP 2007; tale norma prevede, infatti, che il Comune perimetri la fascia di integrazione dell'ambito fluviale articolandone l'ampiezza indicativamente pari a circa m. 25 per lato, a partire dall'alveo del corso d'acqua considerato, "senza scendere al di sotto dei 10 m. per lato"; la norma, quindi, non prevede la possibilità di eliminare la fascia in corrispondenza dei centri abitati.

Varianti V18, V55 e V66

Le aree di variante sono comprese tra le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; per esse non risulta dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 15, comma 12 delle Norme del PTCP 2007.

Varianti V27, V34, V53, V59 e V60

Le aree di variante sono comprese tra le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; in considerazione delle modifiche proposte, risulta comunque necessario che nella fase attuativa degli interventi siano rispettate le condizioni di cui all'art. 15 delle Norme del PTCP 2007.

Variante V69

L'area di variante è compresa in una zona di valenza ambientale locale individuata dal PTCP 2007. L'art. 17 delle Norme del Piano provinciale stabilisce che, in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTCP medesimo, tali zone sono assimilate alle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, pertanto, nella fase attuativa degli interventi previsti, dovrà essere verificato il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 15 delle Norme del PTCP 2007.

Varianti V5 e V72

Nella fase attuativa degli interventi all'interno delle aree di variante dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 20 delle Norme del PTCP 2007, finalizzate alla salvaguardia delle connotazioni fisiografiche e paesistiche delle linee di crinale spartiacque.

Varianti V18 e V53

Le aree di variante sono ubicate nei pressi di siti oggetto di ritrovamenti archeologici. Pertanto, antecedentemente alla fase attuativa degli interventi dovranno essere verificate le disposizioni di cui all'art. 22 delle Norme del PTCP 2007.

Variante V52

L'area di variante risulta limitrofa ad un tracciato individuato come "Tracce di percorso" nelle tavole A1 del PTCP 2007, che graficizzano la rete della viabilità storica. Con l'obiettivo di tutelare il tracciato della viabilità storica, sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, ove ancora presenti, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto degli indirizzi dettati dall'art. 27 delle NTA del Piano provinciale.

Varianti V47, V48, V50, V54 e V72

Le aree di variante risultano contigue (V47 e V48) o limitrofe (V50, V54 e V72) ad alcuni percorsi appartenenti alla viabilità panoramica individuata dal PTCP 2007; nella fase attuativa degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 28 delle sue Norme, con particolare riferimento alla salvaguardia delle visuali panoramiche presenti lungo i tracciati e nella direzione a favore di veduta.

Varianti V57, V58, V66 e V72

Le aree di Variante risultano interessate dalle fasce di interesse paesaggistico, pari a m. 150, individuate per il Torrente Vezzeno (V57, V58, V66 e V72) ed il Rio Canalone (V57), inclusi nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775. Nella fase attuativa degli interventi previsti è necessario il rispetto delle disposizioni dettate per tali corsi d'acqua dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.).

Varianti V49, V66 e V69 BIS

Le aree di variante presentano problemi di compatibilità con quanto previsto dall'art. 61, comma 1 delle Norme del PTCP 2007, il quale stabilisce che, nel territorio rurale, lo strumento urbanistico comunale deve perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione, ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse. Inoltre, la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. A-16 e A-21 della L.R. 20/2000.

L'art.62, comma 1 delle Norme del Piano provinciale ammette la realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole soltanto nei casi disciplinati dai commi 9 e 10 dell'art. 56.

Infine, l'art. 64, comma 1 delle Norme stabilisce che il Comune persegue l'obiettivo di contenere l'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato e l'art. 66, comma 1 dispone che gli ambiti per i nuovi insediamenti dovranno essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto dell'accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo.

Tutte le Varianti

Nella fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni contenuti nell'Allegato N6 alle Norme del PTCP 2007, con particolare riferimento all'Unità di paesaggio del margine appenninico orientale n.7 (Varianti V8, V27, V34, V52, V53, V55, V58, V60, V66, V70), all'Unità di paesaggio dell'alta collina n.9 (Varianti V18, V21, V24, V25, V28, V47, V48, V49, V50, V51, V54, V56, V57, V59, V61-V62, V63, V67, V69 BIS, V69 TER, V71, V72), all'Unità di paesaggio dell'alta Val d'Arda n.15 (Varianti V31, V69).

Aspetti geologico-ambientali

Varianti V21, V25, V31, V54, V56 e V59

Si esprime una valutazione geologico – ambientale NON FAVOREVOLE in quanto l'oggetto di variante, rideterminazione del perimetro di "zona A – centro storico", non è ammissibile mediante la procedura di variante specifica. Inoltre, non è stato redatto idoneo elaborato geologico – sismico indispensabile per esprimere una valutazione specifica.

Variante V5

In relazione alla tipologia di variante, si esprime valutazione FAVOREVOLE limitatamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. Rispetto ad eventuali ipotesi edificatorie (espansione di azienda vitivinicola come dichiarato nella relazione di supporto allegata), si esprime valutazione NON FAVOREVOLE in considerazione del fatto che non è stata verificata l'idoneità geologico – sismica del lotto.

Variante V8

Contrariamente a quanto dichiarato nella relazione di supporto allegata agli atti, non sono stati redatti i necessari elaborati geologico-sismici per valutare l'idoneità dell'area; pertanto si esprime valutazione NON FAVOREVOLE alla trasformazione urbanistica.

Variante V28

In considerazione della possibile potenzialità edificatoria delle zone E - agricole normali, la variante in oggetto, non supportata da una relazione geologico-sismica di dettaglio, non risulta ammissibile alla trasformazione; pertanto si esprime valutazione NON FAVOREVOLE.

Variante V34

L'area ricade in classe Di caratterizzata da depositi detritici, alluvionali ghiaiosi, limosi o indifferenziati e substrato roccioso con Vs30 < 800 m/sec e assimilabili, con inclinazione critica (pendenza > 15° e dislivello >= 30 m.). Sulla

base degli effetti di sito attesi (amplificazione litologica, amplificazione topografica e instabilità di versante) viene prescritto un 3° livello di approfondimento (rif. Delib. Reg. n. 112/2007); tale approfondimento non è presente all'interno dell'elaborato geologico di supporto. Tale carenza determina un parere geologico-ambientale NON FAVOREVOLE.



Variante V38

L'analisi prodotta nell'elaborato geologico a supporto della variante, risulta approssimativa per quanto concerne l'analisi sismica dei luoghi. Innanzitutto, così come prescritto dalla Del. Reg. n. 112/2007, deve essere eseguito il 3° livello di approfondimento sull'intero corpo franoso sul quale sono impostati i terreni oggetto di trasformazione; tale approfondimento, oltre ad essersi limitato al 1° livello ha interessato esclusivamente una limitata porzione di versante. A tal proposito, è necessario studiare e valutare l'intero versante e il corpo di frana nel suo complesso e non limitarsi all'areale in studio. L'analisi puntuale del movimento franoso risulterebbe limitativa ed impedirebbe una conoscenza approfondita degli equilibri geologici dell'intero pendio.

Altresì, l'analisi delle penetrometrie effettuate evidenzia un elevato grado di tettonizzazione delle assise sedimentarie locali che si presentano intensamente fratturate oltre a coltri detritiche superficiali di potenti spessori che non garantiscono la dovuta stabilità.

Per quanto sopraesposto si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla proposta di riclassificazione a "rischio R2 – zona a pericolosità media o moderata" del corpo di frana.



Variante V44

L'analisi prodotta nell'elaborato geologico a supporto della variante, risulta non esaustiva per quanto concerne l'analisi sismica dei luoghi. Così come prescritto dalla Del. Reg. n. 112/2007, è stato eseguito il 3° livello di approfondimento ma unicamente sull'area in dissesto sopra il quale sono impostati i terreni oggetto di trasformazione. Tale approfondimento ha interessato esclusivamente una limitata porzione di versante mentre è necessario studiare e valutare il versante in dissesto nel suo complesso e non limitarsi al solo areale in studio. L'analisi puntuale del movimento franoso risulterebbe limitativa ed impedirebbe una conoscenza approfondita degli equilibri geologici dell'intero pendio.

Per quanto sopraesposto si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla proposta di riclassificazione a "rischio R2 – zona a pericolosità media o moderata" del corpo di frana.



Variante V47

Si evidenzia, nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di variante, la presenza di "frane attive" che lambiscono la strada provinciale n. 10. Tale viabilità separa il dissesto attivo dal lotto in studio, quest'ultimo ubicato a est della strada. Altresì, l'areale su cui insiste il movimento franoso è classificato "area a rischio idrogeologico molto elevato" (L. n. 267/1998) e definito "area a rischio di franamento" – zona 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso.

Per le sopracitate criticità, senza definite e puntuali indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, indipendentemente dall'assenza di una relazione geologico-sismica nonostante che la riclassificazione in zona E - agricola normale ammetta possibilità edificatoria, si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla trasformazione urbanistica.



Variante V52

Il confronto effettuato con la cartografia a corredo della pianificazione sovraordinata (PAI, PTCP 2010, PTCP 2000) ha evidenziato la presenza di criticità geomorfologiche relativamente all'area in oggetto. Nello specifico, si evince dalle tavole del dissesto che nelle immediate vicinanze dei terreni se non addirittura direttamente sui terreni medesimi, è presente un corpo di frana attiva. La non puntuale individuazione dell'area all'interno della relazione tecnica allegata non consente di esprimere una precisa valutazione circa l'interferenza citata.

Inoltre, la tav. A4.5 PTCP 2010 – carta delle aree suscettibili degli effetti sismici locali, evidenzia la presenza di depositi detritici (zona I); i medesimi, presentano altresì una inclinazione critica (pendenza > 15°) che assoggettano l'areale sia ad amplificazione litologica sia topografica.

Ciò impone, ai sensi della Dir. Reg. n. 112/2007 un approfondimento di 2° livello da eseguirsi sul versante in dissesto nel suo complesso.

Per le sopracitate criticità, vista l'assenza di un elaborato geologico – sismico di dettaglio con puntuali indagini di approfondimento e in considerazione della riclassificazione in "zona E - agricola normale" che ammette possibilità edificatoria, si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla trasformazione urbanistica.



Variante V53

La fascia di integrazione fluviale del rio Gorella presente all'interno del centro abitato non può in nessun modo essere modificata, ridotta e/o eliminata; tale vincolo rimane in essere e non possono essere concesse deroghe al fine di mantenere un'integrità e una continuità della medesima.

Per tale fascia si applicano le norme corrispondenti alla "zona A1 – alveo attivo" e quelle di fascia B per la zona di integrazione posta ad una distanza di 25 m. dall'alveo attivo, così come disposto dall'art. 14 del PTCP 2010.

Per quanto evidenziato si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla proposta di trasformazione urbanistica.



Variante V58

La variante in oggetto, che prevede una modifica del tracciato di pista ciclabile con la realizzazione di un ponte di collegamento dei due tratti di pista ubicati sulle sponde opposte del torrente Vezzeno, presenta molteplici criticità geologico – ambientali.

Una prima interferenza è data dalla presenza di ampie zone classificate dal PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) come "aree a pericolosità molto elevata (Ee)" che interessano ampi tratti del corso d'acqua; inoltre, parte del tracciato di pista ciclabile ricade all'interno della fascia A1 "alveo attivo" del torrente Vezzeno.

L'opera pubblica che si andrebbe a realizzare con la presenza di tali vincoli può innescare, durante eventuali fasi di piena, fenomeni di erosione morfologica con il rischio che i manufatti realizzati all'interno dell'alveo creino ostruzione del trasporto solido del torrente.

Altresì, allegata alla proposta di variante, non risulta alcun elaborato geologico/sismico e una relazione idraulica a garanzia della fattibilità dell'intervento.

Per quanto evidenziato, ritenendo non compatibile la proposta con le minime garanzie di sicurezza idraulica del torrente Vezzeno, si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla proposta di modifica del tracciato.

Variante V60

L'area ricade in classe Di caratterizzata da depositi detritici, alluvionali ghiaiosi, limosi o indifferenziati e substrato roccioso con $Vs_{30} < 800$ m/sec e assimilabili, con inclinazione critica (pendenza $> 15^\circ$ e dislivello ≥ 30 m.). Sulla base degli effetti di sito attesi (amplificazione litologica, amplificazione topografica e instabilità di versante) viene prescritto un 3° livello di approfondimento (rif. Delib. Reg. n. 112/2007); tale approfondimento non è presente all'interno dell'elaborato geologico di supporto. Tale carenza determina un parere geologico-ambientale NON FAVOREVOLE.

Varianti V63 e V64

Il confronto effettuato con la cartografia a corredo della pianificazione sovraordinata (PAI, PTCP 2010, PTCP 2000) ha evidenziato la presenza di criticità geomorfologiche relativamente all'area in oggetto. In particolare, si evidenzia un corpo di frana quiescente all'interno del versante in cui è ubicato il lotto con possibili effetti di sito come amplificazione litologica e instabilità di versante.

Oltre alle indagini penetrometriche eseguite e le prove geofisiche puntuali, spinte fino al 3° livello, così come previsto dalla Delibera Regionale n. 112/2007, l'approfondimento ha però interessato esclusivamente una limitata porzione di versante mentre è indispensabile studiare e valutare il versante in dissesto nel suo complesso e non limitarsi al solo areale in studio. L'analisi puntuale del movimento franoso risulterebbe limitativa ed impedirebbe una conoscenza approfondita degli equilibri geologici dell'intero pendio, anche in considerazione dei possibili effetti di sito correlabili a fenomeni gravitativi associati a terremoti (quali fenomeni franosi sulla porzione di versante in stato di dissesto). Tutto ciò può innescare riattivazioni non prevedibili del movimento dell'intero corpo di frana.

Per quanto sopra, si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla proposta di riclassificazione a "rischio R2 – zona a pericolosità media o moderata del corpo di frana e, conseguentemente, una valutazione NON FAVOREVOLE alla trasformazione urbanistica proposta.

Variante V66

L'analisi prodotta nell'elaborato geologico a supporto della variante risulta approssimativa per quanto concerne l'analisi sismica dei luoghi.

Innanzitutto, così come prescritto dalla Del. Reg. n. 112/2007, deve essere eseguito il 3° livello di approfondimento sui terreni che, pur non essendo assoggettati da dissesti attivi o potenziali, presentano dislivelli o pendenze eccessive.

Premesso che l'area in studio è caratterizzata da una coltre argillosa di spessore pari a 9 m., la tav. A4.5 – "carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali" classifica l'areale su cui insiste il lotto come "Di – depositi detritici, alluvionali ghiaiosi, limosi o indifferenziati con $Vs_{30} < 800$ m/sec. aventi inclinazione critica (pendenza $> 15^\circ$ e dislivello $> = 30$ m)".

Per tali criticità, il 1° liv. di approfondimento studiato nell'elaborato di supporto non risulta esaustivo al fine della esclusione del lotto da fattori di amplificazione litologica e/o topografica.

Per quanto sopra evidenziato, si esprime una valutazione NON FAVOREVOLE alla proposta di trasformazione urbanistica.

Variante V67

L'analisi e il confronto con gli elaborati cartografici allegati agli strumenti di pianificazione sovraordinata (PAI, PTCP 2010, PTA), così come peraltro rilevati anche dal tecnico incaricato, evidenziano la presenza di dissesti franosi quiescenti sul versante che include l'area in studio. Nello specifico, la presenza di un corpo di frana quiescente interessa la porzione centro-orientale del lotto mentre il restante settore non appare direttamente coinvolto da fenomeni di dissesto.

Oltre alle indagini penetrometriche eseguite e le prove geofisiche puntuali, spinte fino al 3° livello, così come previsto dalla Delibera Regionale n. 112/2007, l'approfondimento sismico ha studiato sia l'areale in studio sia, mediante il metodo di Bishop, la stabilità del pendio in condizioni pseudostatiche e sismico-dinamiche. Tale approfondita analisi ha valutato una accelerazione critica che può provocare instabilità pari a 0.193g, valore superiore a quello atteso per l'area pari a 0.184g.; tale dato conferma le condizioni di stabilità anche in condizioni sismico-dinamiche. L'analisi puntuale del movimento franoso ha quindi permesso una conoscenza approfondita degli equilibri geologici dell'intero pendio, anche in considerazione dei possibili effetti di sito correlabili a fenomeni gravitativi associati a terremoti (quali fenomeni franosi sulla porzione di versante in stato di dissesto).

Per contro, tra le prescrizioni dettate dal geologo incaricato viene esplicitamente citato che "ai fini edificatori e nell'ambito della superficie disponibile si dovrà privilegiare la porzione di lotto esterna alla zona perimetrata in classe di rischio R2" (pag. 37).

A tal proposito, si esprime valutazione **FAVOREVOLE** alla proposta di trasformazione urbanistica per il solo settore occidentale (circa metà dell'estensione totale dell'area) scevro da frane quiescenti; per la rimanente porzione orientale si esprime valutazione **NON FAVOREVOLE**.

Variante V69 TER

L'analisi prodotta nell'elaborato geologico a supporto della variante evidenzia molteplici criticità relativamente ai terreni oggetto di trasformazione urbanistica.

Innanzitutto, pur non evidenziando fenomeni gravitativi legati alla presenza di frane attive o quiescenti nelle vicinanze, si sottolinea come l'area, avente una pendenza di 22°, sia caratterizzata da coltri detritiche di cospicuo spessore fortemente compressibile; inoltre, l'eccessiva acclività fa sì che le acque superficiali vengano convogliate sulle sottostanti zone in dissesto aumentandone l'instabilità.

Lo stesso geologo incaricato evidenzia quanto sopradescritto nella relazione allegata proponendo di privilegiare ai fini dell'edificazione la porzione nord-occidentale del lotto; la rimanente porzione risulta assoggettata a fenomeni gravitativi diffusi (soliflusso e creeping). Inoltre, l'analisi sismica risulta approssimativa; così come prescritto dalla Dir. Reg. n. 112/2007, è stato eseguito il 2° livello di approfondimento ma unicamente sull'area in dissesto sopra il quale sono impostati i terreni oggetto di trasformazione. Tale approfondimento ha interessato esclusivamente una limitata porzione di versante mentre è necessario studiare e valutare il versante in dissesto nel suo complesso e non limitarsi al solo areale in studio. L'analisi puntuale dell'area risulterebbe limitativa ed impedirebbe una conoscenza approfondita degli equilibri geologici dell'intero versante, in particolare vista l'elevata acclività del medesimo.

Per quanto sopraesposto si esprime una valutazione **NON FAVOREVOLE** alla proposta di trasformazione urbanistica.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS : PRESCRIZIONI

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Gropparello (in qualità di autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m., considerata la proposta di variante parziale al PRG, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di variante esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la Variante parziale al PRG del Comune di Gropparello
adottata con atto C.C. n. 40 del 28.11.2009
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006,
come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008.**

La Variante parziale al PRG di Gropparello potrà, quindi, seguire le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale e delle prescrizioni di seguito riportate.

- 1) si segnala la necessità che nelle zone circostanti le aree di variante a destinazione residenziale, comprese le zone agricole adiacenti, sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1^a classe di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone; inoltre, in merito alla variante V27, si ritiene che il cambio di destinazione di zona debba essere esteso all'intera zona D, al fine di evitare contiguità tra edifici residenziali e residuo lotto artigianale;
- 2) ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si ritiene necessario che alle aree di variante con destinazione residenziale venga attribuita la classe II^a, e che, in corrispondenza dei nuovi edifici a destinazione residenziale, sia per la loro localizzazione che a seguito di opere protettive, venga garantito il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree residenziali (classe II^a) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997;
- 3) in merito alla riduzione della fascia di rispetto del Cimitero di Gusano, visti l'art. 28 della Legge 01/08/2002 n° 166, la L.R. n° 19 del 29/07/2004 e la Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualficazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005, si ritiene, per quanto di competenza, che la fascia di rispetto del cimitero in oggetto possa essere ridotta a condizione che:
 - la riduzione sia effettuata per dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico, come previsto dall'art. 338 del T.U.LL.SS., come modificato dall'art. 28 della Legge 01/08/2002 n° 166;
 - venga effettuata una valutazione preventiva, da parte di Codesta Amministrazione Comunale, della dotazione di aree di sepoltura disponibili in riferimento a quanto richiesto dalla normativa vigente in base alla popolazione, al fine di determinare la necessità di ampliamento della struttura cimiteriale di cui trattasi;
 - venga verificata la compatibilità della riduzione prevista per la fascia di rispetto con gli ampliamenti della struttura cimiteriale già previsti e/o che risultassero necessari sulla base della suddetta valutazione, in riferimento alla necessità di mantenere in caso di ampliamento del cimitero una fascia di rispetto ineditata ed ineditabile in nessun caso inferiore a 50 m (art. 4, comma 3, L.R. 19/2004);
 - la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sia effettuata solo dove strettamente necessario, al fine di conservare comunque la massima possibilità di ampliamento della struttura.

PARERE SISMICO

Per le varianti

V18, V24, V27, V48, V49, V50, V51, V55, V57, V61, V62, V65, V69, V69 BIS, V70, V71 e V72

si esprime parere sismico FAVOREVOLE.

Per le varianti

V8, V21, V25, V28, V31, V34, V38, V44, V47, V52, V53, V54, V56, V58, V59, V60, V63, V64, V66 E V69 TER

si esprime parere sismico NON FAVOREVOLE.

Per le varianti

V5, limitatamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, si esprime parere sismico FAVOREVOLE, mentre per l'eventuale espansione edificatoria si esprime parere sismico NON FAVOREVOLE.

V67, limitatamente al settore occidentale, si esprime parere sismico FAVOREVOLE mentre, limitatamente al settore orientale si esprime parere sismico NON FAVOREVOLE.